

COMUNE DI LENTIAI
Provincia di Belluno



**UNIONE MONTANA VAL
BELLUNA**

(Comuni di Lentiai-Limana-Mel-Sedico-Sospirolo-Trichiana)

REGOLAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 202 DEL 18.02.2013 – MODIFICATO
CON D.C.C. N. 124 DEL 01.08.2016

ENTRATO IN VIGORE IL 19.08.2016

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	1
Capo I - Principi Generali	1
Art.1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali	1
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Classificazione rifiuti.....	2
Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento	3
Art. 6 - Condizioni generali per l’esercizio del servizio	3
Art. 7 - Informazione all’utenza	3
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 8 - Area di espletamento del servizio.....	4
Art. 9 - Aree escluse dal servizio	4
Art. 10 - Ecocentri.....	4
CAPO III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
Art 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
Art.12 - Criterio qualitativo per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio.....	5
Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	6
Art. 14 - Procedure di accertamento.....	6
Art. 15 - Esclusioni.....	7
Capo IV – Rifiuti speciali	9
Art. 16 - Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico	9
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	11
Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata	11
Art. 17 – Generalità.....	11
Art. 18 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati	11
Art. 19 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti	11
Art. 20 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati	12
Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	14
Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	14
Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (Vetro-Plastica-Lattine)	15
Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica.....	15
Art. 24 - Raccolta differenziata dei beni durevoli	15
Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Pb	16
Art. 26 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi	17
Art. 27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati	17
Art. 28 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti.....	18
Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	18
Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde e delle ramaglie	19
Art. 31 – Raccolta differenziata del legno.....	19
Art. 32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci	19
Art. 33 – Raccolta differenziata di toner e cartucce esauste.....	20
Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole attività edilizie	20
Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)	21
Capitolo I – Igiene Urbana	21
Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale.....	21
Art. 36 - Installazione e uso dei cestini portarifiuti	21
Art. 37 - Aree sosta nomadi	22
Art. 38 - Altri servizi di pulizia	22
Art. 39 - Pulizia dei contenitori.....	22
Art. 40 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente.....	23

Capitolo II - Obbligo dei privati.....	23
Art. 41 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	23
Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.....	23
Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	24
Art. 44 - Obblighi diversi	24
Art. 45 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	24
Art. 46 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario.....	25
Art. 47 - Pulizia dei mercati	25
Art. 48 - Esercizi stagionali.....	25
TITOLO III - SANZIONI	26
CAPO I - DIVIETI.....	26
Art. 49 - Divieti generali	26
Art. 50 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari.....	26
CAPO II – CONTROLLI E SANZIONI.....	27
Art. 51 - Vigilanza sul servizio	27
Art. 52 - Sanzioni	27
Art. 53 – Entrata in vigore.....	31
ALLEGATO I: Regolamento di Gestione dell'Ecocentro Comunale	32
ALLEGATO II: Convenzione Aziende Agricole	41
Sub allegato IIA: Scheda Rifiuti Conferiti al Centro di Raccolta.....	48
ALLEGATO III: Regolamento Feste, Sagre e Manifestazioni	49
Sub allegato IIIA: Comunicazione Nominativo Responsabile Evento.....	54
Sub allegato IIIB: Richiesta Servizio Pubblico di Raccolta presso Sagre, Feste, Manifestazioni.....	56
ALLEGATO IV: Regolamento Mercati e Fiere.....	58

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi Generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente alla parte IV del D.Lgs 3/04/2006 n. 152 e alla L:R: n. 3/2000 disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)
- b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento di strade o altri luoghi pubblici (esterni);
- c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) dei rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una diversificata ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006;
- g) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Art. 3 - Definizioni

Valgono le definizioni di cui all'art.183 e all'art.218 del D.Lgs. 152/2006, opportunamente integrate dalle seguenti:

utenza domestica (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale e quelli che mantengono a disposizione un alloggio o un'abitazione nel territorio;

utenza non domestica (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e alle attrezzature o alle strutture di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto di un'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

isole ecologiche: insieme di contenitori stradali per la raccolta, accessibili in qualsiasi momento;

ecocentro: area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;

spazzamento stradale: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche, o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;

CER: Codice Europeo Rifiuti, è il codice a 6 cifre che identifica univocamente il rifiuto

cassone scarrabile: container da 12-30mc utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti presso l'ecocentro comunale e che può essere attaccato alla motrice di un camion per il trasporto all'impianto di recupero.

R.A.E.E.: rifiuti elettrici ed elettronici di cui ai DM 151/2005 e DM 65/2010.

Art. 4 - Classificazione rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, secondo quanto definito dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

La Comunità Montana Val Belluna promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali e/o energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 7 - Informazione all'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante apposita cartellonistica;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio dei comuni di Lentiai, Mel, Sospirolo, ed in particolare:

- a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- a tutti i centri frazionali;
- a tutti i nuclei abitativi sparsi.

Si intendono anche compresi nell'area di copertura del servizio tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 1.000, misurabili sulla viabilità ordinaria, **dai punti di conferimento serviti da idonee isole ecologiche.**

Sono inoltre compresi gli edifici abitativi agricoli, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

Art. 9 - Aree escluse dal servizio

Nelle aree non comprese nell'ambito di attuazione del servizio, non operano le disposizioni del presente Regolamento relative all'espletamento tecnico del servizio stesso.

Peraltro sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria, ambientale, del territorio incluse nel presente Regolamento.

L'estensione del servizio ad altre zone del territorio comunitario viene deliberata dalla Giunta della Comunità Montana Val Belluna, in subordine alla presentazione di una proposta organizzativa del servizio nella quale siano altresì indicati i costi e le risorse per l'espletamento del servizio stesso.

Art. 10 - Ecocentri

I Comuni e/o la Comunità Montana Val Belluna predispongono ecocentri comunali e/o sovracomunali, gestiti dal personale del Comune interessato, per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti;
2. altri rifiuti per cui sia già stata attivata la raccolta differenziata.

La gestione amministrativa e operativa dell'Ecocentro è disciplinata da apposito **Regolamento di Gestione dell'Ecocentro Comunale (Allegato I)**, parte integrante del presente Regolamento.

CAPO III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs.152/2006 e, per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. 254/2003, riguarda in particolare le sottoelencate categorie:

- rifiuti da utenze agro-industriali;
- rifiuti da utenze industriali;
- rifiuti da utenze artigianali;
- rifiuti da utenze commerciali;
- rifiuti da utenze con attività di servizio.

L'assimilazione per quantità e qualità viene stabilita dal Comune sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo. In attesa della definizione di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006, i rifiuti individuati da apposita delibera di Consiglio Comunale delle diverse Amm/ni.

Il Comune o la CM possono stipulare con le utenze non domestiche apposite convenzioni riguardanti il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali assimilati o non assimilati agli urbani. Con particolare riferimento alle frazioni recuperabili e/o riciclabili del rifiuto, il gestore del servizio pubblico potrà avviare appositi giri di raccolta a domicilio con conferimento finale del materiale ad un impianto autorizzato o presso l'ecocentro comunale, nel rispetto dei vincoli e dei limiti specificati nel relativo Regolamento.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

Art.12 - Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 2, comma 26, del D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 (correttivo del Decreto Ambientale 152/2006), non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiore ai 450mq (comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) e ai 750mq.

Rimane pertanto preclusa la possibilità di assimilare a rifiuto urbano il materiale costituente residuo ordinario e quotidiano del ciclo di lavorazione industriale e/o artigianale (legno, plastica, metallo, fibre tessili, ecc.) e lo scarto direttamente riconducibile alla attività svolta in proprio (materiale inerte da lavori edili **svolti in forma**

di impresa, oli esausti da attività di ristorazione, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, materiali derivanti da interventi di manutenzione, riparazione e/o installazione, ecc.).

Non possono altresì essere conferiti al servizio pubblico i grandi imballaggi terziari (cartoni, nylon, polistirolo, ecc.) destinati al raggruppamento nel punto vendita di più unità di vendita e al trasporto a lunga distanza di più imballaggi multipli o di tante unità di vendita.

Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

Il rifiuto assimilato per qualità può essere conferito al servizio pubblico di raccolta utilizzando direttamente i contenitori pubblici stradali o accedendo all'ecocentro comunale, nel rispetto dei limiti quantitativi di seguito specificati.

Premesso che l'assimilazione per quantità rimane possibile per produzioni di rifiuti paragonabili a quelle di un'utenza domestica, tenendo comunque conto del numero di dipendenti, come riferimento **limite quantitativo per ciascuna ditta, valido per il conferimento nei contenitori stradali**, si assumono i seguenti valori di produzione media annua di rifiuti assimilabili ad urbani, calcolati sulla base del peso medio contenuto in un contenitore stradale:

CODICE CER e DESCRIZIONE RIFIUTO	KG / ANNO
CER 15.01.06 Imballaggi in materiali misti (compreso CER 15.01.02 e CER 15.01.04)	5.000
CER 20.01.01 carta e cartone (compreso CER 15.01.01)	5.000
CER 20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	4.000
CER 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	50
CER 20.01.33 pile e batterie esauste	50
CER 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati	2.000
CER 20.03.02 rifiuti dei mercati	1.000

Con riferimento ai **criteri quantitativi di assimilazione ai fini del conferimento all'ecocentro comunale** dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, si rimanda all'apposito **Regolamento di Gestione dell'Ecocentro Comunale (Allegato I)** e, limitatamente al conferimento da parte di aziende agricole, alla **Convenzione Aziende Agricole (Allegato II)**, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 14 - Procedure di accertamento

L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b.2) specificazione dell'attività svolta;
 - b.3) tipologia del rifiuto prodotto;
 - b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
 - b.6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - b.7) superfici aziendali complessive;
 - b.8) numero di addetti complessivi;
 - b.9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200- 1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

In ogni caso, l'Unione Montana o il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.

Art. 15 - Esclusioni

Rimangono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se non pericolosi o anche se derivanti dalle attività di cui all'art. 11, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo vengono inoltre escusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

1. i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
2. i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti;
3. i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, quali ad esempio:
 - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
 - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
 - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
 - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
 - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
 - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.
4. i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, i materiali ceramici cotti.

Per tutti i rifiuti che non rispettano i criteri di cui agli artt.12 e 13, o nei casi previsti nel presente articolo, il produttore può ugualmente servirsi del servizio pubblico di raccolta rifiuti speciali, ove istituito, che provvede alla raccolta e al trasporto a smaltimento sulla base di apposita Convenzione (Capo IV), secondo quanto disposto dall'art. 188, comma 2, lettera c) del D.Lgs 152/2006.

Capo IV – Rifiuti speciali

Art. 16 - Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi possono rivolgersi, per il relativo trasporto a smaltimento, al servizio pubblico di raccolta rifiuti speciali, ove istituito.

Il produttore che intenda ricorrere ad un servizio integrativo può stipulare con il Comune o la CM un'apposita convenzione con riferimento al servizio di raccolta e trasporto a smaltimento o recupero;

Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta.

La domanda dovrà contenere:

- Le generalità complete del soggetto produttore del rifiuto (sede legale, legale rappresentante, ecc.);
- La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali (se diversa dalla sede legale) e delle sedi operative in cui avvengono le fasi di smaltimento intermedie e/o finali;
- Descrizione del ciclo di produzione del rifiuto, delle modalità di raccolta, trasporto, stoccaggio e altri eventuali processi con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- La quantificazione dei rifiuti prodotti, su base giornaliera, mensile e annuale (in kg/g, kg/mese, kg/anno o, nei casi di rifiuti a bassa densità, in mc/g, mc/mese, mc/anno) suddivisa per tipologia;
- La modalità di deposito del rifiuto e le quantità massime stoccabili;
- La periodicità di consegna prevista e proposta;
- La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto, con l'indicazione delle modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
- Il sistema o modalità di conferimento al gestore pubblico;
- Ogni altra notizia ritenuta utile.

La convenzione in aggiunta alle precedenti dovrà inoltre contenere:

- richiami all'obbligo di tenuta di registri, formulari e bolle e all'obbligo di dichiarazione annuale al catasto di cui al D.L. 152/2006 e alla L.R. 3/2000, per produttore, trasportatore e smaltitore nell'ambito delle rispettive competenze;
- descrizione delle modalità di effettuazione di controlli periodici sulla qualità dei rifiuti;
- indicazione della durata della convenzione ed altre norme amministrative.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- Scheda di caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
- Certificato di assimilabilità;
- Certificato CCIAA;

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio dipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e dal personale impiegato, nonché della distanza da percorrere, dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione stessa.

La Comunità Montana o il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

E' possibile effettuare smaltimenti saltuari di particolari rifiuti per utenze private previa autorizzazione dell'Area Servizi Tecnici e dietro pagamento della somma necessaria.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata

Art. 17 – Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati che non sono oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti entro sacchi di plastica ben sigillati, a cura del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta presso i contenitori stradali o i contenitori eventualmente consegnati in comodato d'uso, in modo tale da evitare ogni dispersione.

Art. 18 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro dei **comuni di Lentiai, Mel e Sospirolo** in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori personali in comodato d'uso di volumetria pari a 120lt (o superiore, a richiesta, per le attività economiche), idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. La frequenza del servizio di svuotamento sarà bisettimanale.

L'Unione Montana, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta dei proprietari, può autorizzare il ritiro dei rifiuti anche in luoghi privati. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa possibili danni e persone o cose in dipendenza di detta autorizzazione.

La raccolta di pannolini e pannoloni viene organizzata mediante cassonetti dedicati chiusi da lucchetto, con fornitura delle chiavi e autorizzazione al conferimento alle sole utenze registratisi in Comune, previa verifica dei presupposti (utenze con presenza nel nucleo familiare di persone anziane, di neonati o altre utenze sensibili). La frequenza di svuotamento di tali cassonetti sarà di norma settimanale.

Per le case sparse e le utenze con vialetto privato e dimora di residenza a distanza non trascurabile dalla via di pubblico passaggio del mezzo di raccolta può prevedersi l'eventuale utilizzo di contenitori dotati di lucchetto con stazionamento degli stessi in posizione fissa, concordata con il gestore pubblico, nei pressi dell'area di accesso.

La raccolta presso le utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani può essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri di efficienza ed economicità. L'impiego di containers scarrabili sarà indicato solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti, con trasporto ad impianto autorizzato solo su convenzione.

Art. 19 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

Art. 20 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati

È fatto obbligo:

- di ritirare da parte dei cittadini e delle aziende l'apposito contenitore, entro trenta giorni dall'ottenimento della residenza o del domicilio o dall'avvio dell'attività, ovvero in tutti i casi in cui sia prevista la produzione di rifiuto secco indifferenziato;
- di servirsi unicamente del proprio contenitore;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione, posizionando il contenitore nel punto di svuotamento la sera precedente il giorno di raccolta;
- di provvedere, dopo lo svuotamento, al ritiro del contenitore.

È consentito:

- il conferimento di alcune tipologie di rifiuto secco indifferenziato quali pannolini e pannoloni presso i cassonetti stradali dedicati previa richiesta e ritiro dell'apposita chiave presso l'ufficio tecnico;

È vietato:

- il conferimento nei contenitori personali da parte di terzi;
- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento;
- spostare il contenitore dalla sua collocazione;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (contenitori, bidoni, cestini, cassoni);
- il conferimento nei cassonetti stradali per pannolini e pannoloni di qualsiasi altro tipo di rifiuto.

È fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori suddetti:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;

- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose – medicinali citotossici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti);
- beni durevoli o **parti di essi** (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, vetro, plastica e lattine;
- scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali.

Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio e banda stagnata, plastiche, R.A.E.E., rifiuti urbani con componenti pericolose, ferro, pneumatici usati, oli esausti, scarti organici di cucine e mense, verde e ramaglie, legno, vestiti usati e stracci, neon esausti, inerti da piccole demolizioni e costruzioni domestiche, polistirolo e nylon da imballaggi.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente, nei contenitori pubblici appartenenti al proprio comune di residenza, le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Ove possibile, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Per ciascuna tipologia merceologica per la quale risulta attivo il servizio di raccolta differenziata da contenitore stradale è fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;
- di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei bidoni dell'umido.

E' inoltre vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori;
- prelevare dai contenitori il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, campane e cassoni per le raccolte differenziate)
- spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto

Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (Vetro-Plastica-Lattine)

In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento, ~~generalmente affiancati ai cassonetti per la raccolta degli r.s.u. indifferenziati~~, di campane per la raccolta differenziata di:

*0 Rifiuti cellulosici (carta e cartone);

*1 Imballaggi primari di vetro, plastica e metallo, preferibilmente nella forma multimateriale;

Le campane, di colore giallo per la raccolta carta/cartone e di colore verde per la raccolta multipla, saranno vuotate con frequenza minima di 15gg.

La metodologia di raccolta e le frequenze variano in funzione della zona e delle utenze servite secondo i seguenti principi di massima:

- **utenze domestiche**: un turno ogni quindici giorni con intensificazione della raccolta stagionalmente e/o per le zone ad alta concentrazione residenziale;
- **utenze non domestiche**: minimo un turno ogni quindici giorni

La Unione Montana, d'intesa con il soggetto gestore, potrà, per certe tipologie merceologiche e/o per certe utenze particolari, organizzare raccolte puntuali a domicilio per ottimizzare il servizio complessivo.

Il conferimento del rifiuto, specialmente per quantitativi consistenti o nel caso di volumi di ingombro non trascurabili, deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza.

Il materiale deve occupare il minor volume possibile, ovvero deve essere conferito, non mescolato ad altri rifiuti, previo taglio e impaccamento dei cartoni e/o svuotamento e schiacciamento dei contenitori.

Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica

La Comunità Montana Val Belluna, in accordo con i Comuni costituenti, ha attivato uno specifico servizio di raccolta dei fusti e delle cassette in plastica, che consente di eliminare gli inconvenienti derivanti dal loro eventuale conferimento nell'ambito del servizio di raccolta con contenitori stradali.

E' fatto obbligo al produttore il conferimento dei fusti più ingombranti e delle cassette di plastica presso l'ecocentro del Comune di residenza, ove esistente, nei giorni e negli orari di apertura stabiliti per lo stesso.

Art. 24 - Raccolta differenziata dei RAEE

La raccolta dei RAEE (frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, stereo, videoregistratori, DVD, telefoni, elettrodomestici vari) viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o altri raccoglitori messi a disposizione dai consorzi di gestione, in attesa del loro trasporto a recupero.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di

consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

Ai sensi dei DM 151/2005 e DM 65/2010., il gestore del servizio pubblico assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti da nuclei domestici in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente all'ecocentro i rifiuti comunque prodotti nel proprio Comune di residenza, compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale dell'area.

Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Pb

E' proibito conferire i rifiuti urbani con componenti pericolose (pile, farmaci, neon, vernici, solventi, acidi, bombolette spray, contenitori contaminati, batterie al pb) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato evitando accuratamente di mescolarli tra loro o con altre tipologie di materiali.

a) Raccolta differenziata delle pile esauste

La raccolta è effettuata tramite contenitori, generalmente gialli/bianchi collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le isole ecologiche, accanto alle campane e ai cassonetti r.s.u..

I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio del materiale raccolto a idonei impianti di smaltimento e/o recupero.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche presso l'ecocentro del Comune di residenza.

b) Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite contenitori di colore giallo/bianco collocati presso le farmacie ed i locali U.S.L. e facilmente identificabili per la presenza di una croce rossa.

I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio del materiale raccolto a idonei impianti di smaltimento e/o recupero.

Il farmaco (pastiglie, pomate) deve essere conferito nel contenitore allo stato sfuso, previa separazione della scatola, del foglietto con le istruzioni d'uso e dell'eventuale imballaggio primario (es. blister compresse). Sono incompatibili con questa raccolta le siringhe e gli accessori medicali (garze, fiale, cerotti, cotone, sacche dialisi, pannolini, spray inalatori, ecc.), mentre le bottiglie di sciroppi, disinfettanti e preparati vari possono essere conferite nella raccolta multipla vetro-plastica previo risciaquo.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche presso l'ecocentro del Comune di residenza.

c) Raccolta differenziata degli accumulatori al piombo

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto deve essere effettuato tassativamente presso l'ecocentro del Comune di residenza. La raccolta è effettuata tramite specifici contenitori forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

d) Raccolta differenziata dei prodotti etichettati "T" e/o "F", delle vernici, dei solventi e dei contenitori contaminati

Le raccolte di rifiuti urbani pericolosi tossici e/o infiammabili sono svolte obbligatoriamente con appositi contenitori dislocati sul territorio (ove disponibili) o presso l'ecocentro comunale.

Art. 26 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi

La raccolta dei materiali ferrosi viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento degli scarti ferrosi deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

E' proibito conferire rifiuti ferrosi nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati

La raccolta dei pneumatici usati viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. L'accettazione del materiale è subordinata all'assenza del cerchione.

E' proibito conferire pneumatici usati nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 28 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti

La raccolta degli oli esausti viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro specifici contenitori in attesa del trasporto a smaltimento.

E' proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione organica

La raccolta dell'umido consente la separazione della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio.

La raccolta del rifiuto organico è prioritariamente organizzata presso tutte le **grandi utenze**. Si intendono per grandi utenze:

Ristoranti, Alberghi dotati di ristorante, Pizzerie – Paninoteche, Bar, Mense scolastiche, Mense aziendali, Cucine di ospedali e cliniche, Mercati coperti e scoperti, Negozi ortofrutticoli, Fiorai, Supermercati, Pescherie, Cimiteri.

Presso tali attività la raccolta è organizzata prevedendo il conferimento tramite cassonetti appositi. Il ritiro del materiale viene eseguito a domicilio con frequenza bisettimanale. I rifiuti verdi di piccole e medie dimensioni, come sfalci, scarti di fioriture, piccole patate, ecc. (esclusi i residui di importanti patate da conferire all'ecocentro), potranno essere immessi direttamente nei contenitori. **I rifiuti organici devono essere conferiti in sacchetti compostabili chiusi, preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta.**

La raccolta differenziata della frazione organica presso le utenze domestiche residenti nelle zone urbane e nei nuclei abitativi consistenti è organizzata attraverso bidoni stradali disposti sul territorio. I bidoni sono dotati di apposito adesivo identificativo del rifiuto umido e vengono svuotati con frequenza bisettimanale. **Il conferimento è subordinato all'inserimento del rifiuto nel bidone, di norma la sera precedente la raccolta, ben chiuso entro appositi sacchi biodegradabili, forniti dal Comune di residenza ove previsto.**

È proibito conferire il rifiuto organico nei contenitori destinati alla raccolta di rifiuti urbani secchi o in contenitori destinati alle altre raccolte differenziate, e al tempo stesso è proibito inserire nei contenitori dell'umido le suddette tipologie di rifiuto ovvero quelle destinate all'eco-centro o ad altri tipi di raccolta (vestiti usati, rifiuti speciali).

Il recupero e riciclo della frazione organica viene anche condotta attraverso il **compostaggio domestico** tramite composter, fossa, concimaia e cumulo. Ciascun cittadino, autocertificando la pratica del compostaggio domestico, può beneficiare, ove previsto, dell'applicazione di riduzioni sulla TARI, accettando il controllo sulla veridicità degli atti da parte dei soggetti incaricati.

La Unione Montana Val Belluna pone il potenziamento e l'incentivazione del compostaggio domestico tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata attraverso la riduzione a monte del rifiuto prodotto.

Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde e delle ramaglie

La raccolta degli scarti della manutenzione del verde privato, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove il materiale verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto all'impianto di compostaggio.

~~Nel caso di piccoli quantitativi provenienti da interventi di potatura e manutenzione di piante da interni, e' possibile il conferimento diretto nei contenitori stradali destinati al rifiuto umido solamente previo sminuzzamento e riduzione di volume.~~

Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli scarti vegetali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di ritiro.

E' proibito conferire rifiuti verdi e ramaglie nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

La Comunità Montana Val Belluna pone il potenziamento e l'incentivazione della raccolta del verde e delle ramaglie tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata.

Art. 31 – Raccolta differenziata del legno

La raccolta del legno viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove il rifiuto verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, i materiali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con eventuale addebito del costo di chiamata.

E' proibito conferire rifiuti di legno nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci

La raccolta del vestiario usato, di calzature e borse e degli stracci è organizzata con appositi contenitori di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni senza fini di lucro. In

alternativa, questa tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli ecocentri dei singoli comuni.

Art. 33 – Raccolta differenziata contenitori per toner e cartucce esauste

La Comunità Montana Val Belluna ha organizzato un servizio gratuito di raccolta a domicilio di cartucce e contenitori per toner esausti presso le utenze pubbliche o private che ne fanno richiesta, fornendo in comodato d'uso gli appositi contenitori di stoccaggio. In alternativa il conferimento dovrà essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza.

Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole attività edilizie

Con riferimento ai materiali residui di piccoli interventi di costruzione e demolizione domestica svolti in proprio (mattoni, cemento, terra, rocce, cartongesso, sanitari, ecc.), pur trattandosi di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria dei rifiuti urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Negli ecocentri dei comuni aderenti al servizio vengono predisposti appositi cassoni scarrabili per lo stoccaggio provvisorio del materiale proveniente dalle utenze domestiche, prima del trasporto a smaltimento finale.

Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Igiene Urbana

Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale

Il servizio di spazzamento stradale dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunitario e riguarda tutte le strade comunali e le piazze pubbliche o ad uso pubblico, compresi i marciapiedi, dotate di pavimentazione permanente e di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il gestore del servizio pubblico provvede alla raccolta e all'avvio a smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle rive dei corsi d'acqua, nonché sulle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singola area garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali enunciate all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Sarà cura del gestore del servizio assicurarsi che il rifiuto così raccolto, sia portato a idoneo smaltimento.

Art. 36 - Installazione e uso dei cestini portarifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini in rapporto agli abitanti residenti da installare a cura e spese del gestore.

La localizzazione di tali installazioni sarà stabilita dal Comune o dalla CM.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art. 37 - Aree sosta nomadi

Il Comune è tenuto ad istituire, in base alla normativa vigente, uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le eventuali aree assegnate dai singoli Comuni alla sosta dei nomadi; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita.

Art. 38 - Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:

- pulizia e lavaggio periodico delle pavimentazioni dei portici soggette permanentemente ad uso pubblico;
- pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia delle caditoie stradali;
- pulizia e disinfezione dei bacini e delle acque delle fontane e fontanelle pubbliche, con attenzione allo scarico dell'acqua;
- estirpazione delle erbe infestanti e non cresciute in aree pubbliche;
- lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.

Art. 39 - Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti, quali ad esempio cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori. Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e disinfezione interno ed esterno dei contenitori per rifiuti viene garantito con la seguente periodicità minima:

- | | |
|---|---------------------|
| ➤ campane raccolta differenziata VPL | 1 volta/anno |
| ➤ bidoni raccolta umido | 3 volte/anno |

Art. 40 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso di scarico abusivo di rifiuti esterni da parte di ignoti, il Comune farà procedere alla loro asportazione e al successivo trasporto a smaltimento previo accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art. 41 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco del Comune di competenza con propria Ordinanza intima, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune o la Comunità Montana provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori addebitando le spese agli interessati.

Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre, fiere od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni contenute nel **Regolamento Sagre, Feste e Manifestazioni (Allegato III)**, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dai rispettivi Regolamenti Comunali di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata su ordine diretto del gestore pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 44 - Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, è tenuto a pulire quotidianamente e alla cessazione dell'attività le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 45 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e provvedere personalmente all'asporto di escrementi solidi e al loro deposito nei contenitori dell'umido, o nei contenitori per il secco, solamente nel caso in cui non esista un bidone per la raccolta dell'umido nel raggio di 200 metri.

Art. 46 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa

giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune interessato può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 47 - Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, qualora non ricada nelle competenze del Comune o della CM, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo per frazione merceologica i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendo gli stessi al servizio pubblico di raccolta, nei rispetti delle prescrizioni contenute nel relativo **Regolamento Mercati e Fiere (Allegato IV)**, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 48 - Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

E' fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

TITOLO III - SANZIONI

CAPO I - DIVIETI

Art. 49 - Divieti generali

È vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, incluse le cartacce e i mozziconi di sigaretta, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, o nei pozzetti e caditoie stradali.

È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

È vietato il conferimento nei contenitori stradali da parte di cittadini non iscritti al pagamento della TARI in comune di Lentiai.

È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio pubblico per lo smaltimento.

È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune interessato.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani.

È vietato incendiare o bruciare i rifiuti.

Art. 50 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari

In adempimento del D.Lgs 152/2006 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi terziari non differenziati.

Per gli imballaggi primari e secondari, nei limiti previsti dal presente Regolamento, il conferimento è consentito con le seguenti specifiche:

Vetro-Plastica-Metallo

- tramite contenitori stradali;
- tramite appositi contenitori scarrabili posizionati presso gli ecocentri.

Carta e cartone

- per limitati quantitativi tramite contenitori stradali;
- tramite appositi cassoni scarrabili posizionati presso gli ecocentri;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, ecc.).

CAPO II – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 51 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale dei diversi Comuni costituenti la Comunità Montana Val Belluna, ai funzionari della Vigilanza Ambientale della CM, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, oltre che agli addetti appositamente designati delle Amministrazioni interessate.

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti anche con apparecchiature elettroniche, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della U.S.L.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAV.

Art. 52 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, inserito dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.

In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal DL 152/2006.

E' prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, l'applicazione dell'art. 8 della L. 689/81.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)		
		Minima	Massima	Ridotta
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta stradali, anche se in sacchetti chiusi (rif. artt. 19 e 20)	Rifiuti urbani o assimilati	50	300	100
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	300	100
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160

Deposito di rifiuti davanti al cancello dell'ECOCENTRO o attorno ai contenitori stoccaggio esistenti presso lo stesso (rif. art. 12 Regolamento Ecocentro)	Rifiuti urbani o assimilati	50	300	100
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	300	100
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
Presso l'ECOCENTRO, conferimento errato di rifiuti, imputabile all'utente (rif. art. 12 Regolamento Ecocentro)				
		50	300	100
Presso l'ECOCENTRO, conferimento di rifiuti speciali senza autorizzazione (rif. Art. 7 Regolamento Ecocentro)				
		50 + addebito costo smaltimen to	300 + addebito costo smaltimen to	100 + addebito costo smaltimento
Presso l'ECOCENTRO, conferimento di rifiuti da parte di cittadini non autorizzati (rif. art. 9 Regolamento Ecocentro)				
		50	300	100
Presso l'ECOCENTRO, ingresso al di fuori degli orari di apertura (rif. art. 9 Regolamento Ecocentro)				
		80	480	160
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore (rif. art. 49) (rif. art. 12 Regolamento ecocentro)				
		50	300	100
Conferimento nei contenitori per il rifiuto secco non differenziato di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati (rif. art. 20)	Rifiuti urbani sciolti	50	300	100
	Residui verdi, sassi, ceppaie	50	300	100
	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	50	300	100
	Rifiuti urbani ingombranti	50	300	100
	Rifiuti da attività edilizie	50	300	100
	Rifiuti Speciali non pericolosi	50	300	100
	Rifiuti Speciali pericolosi	80	480	160

Conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti relativi ad altre raccolte differenziate (rif. art. 21)		50	300	100
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore (rif. artt. 20, 21)		25	150	50
Conferimento nel bidone dell'umido di sfalci potature e ramaglie non sminuzzati e/o ridotti in piccole dimensioni (rif. art. 29)		25	150	50
Conferimento nel bidone dell'umido di rifiuti destinati ad altri contenitori o destinazioni (rif. art. 29)		50	300	100
Inserimento nei contenitori di rifiuti che possono causare danni o lesioni al personale o ai mezzi di raccolta (rif. art. 20)		80	480	160
Contravvenzione al divieto di conferimento di rifiuti non minuti nei cestini portarifiuti (rif. art. 36)		50	300	100
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati (rif. art. 41)		25	150	50
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici (rif. art.45)		25	150	50

Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche (rif. art. 42)		25	150	50
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati (rif. art. 47)		25	150	50
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (rif. art. 48)		25	150	50
Conferimento di rifiuti infiammabili accesi , non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore e/o creare pericolo (rif. art. 20)		80	480	160
Conferimento non autorizzato di imballaggi al servizio pubblico (rif. art. 50)		50	300	100
Conferimento da utenti non aventi titolo (rif. artt. 21 e 49)		80	480	160
Mendace autodichiarazione pratica di compostaggio domestico (rif. art. 28)	Perdita del diritto alla riduzione sulla tassa rifiuti, ove prevista, e pagamento di una somma tra 25 € e 150 €			
Contravvenzione al divieto di incendiare e bruciare i rifiuti (rif. art. 49)	Rifiuti non pericolosi	50	300	100
	Rifiuti pericolosi	80	480	160

Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti (rif. art . 43)		25	150	50
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri , quotidianamente ed alla cessazione delle attività (rif. art. 44)		25	150	50
Contravvenzione all'obbligo di ritiro del contenitore per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato (rif. art. 20)		75	450	150
Contravvenzione al divieto di conferimento nei cassonetti per pannolini e pannoloni di altre tipologie di rifiuto (rif. art. 20)		50	300	100

Salvo disposizioni diverse da parte della Provincia, come previsto dall'art. 263 del D.Lgs. 152/2006 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 255 e 256 del medesimo Decreto, sono devoluti alla Provincia e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente Regolamento confluiranno nelle casse comunali e saranno vincolate alla realizzazione di interventi in materia ambientale.

Art. 53 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo le approvazioni del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il testo di codesto Regolamento è da considerarsi abrogata.

ALLEGATO I.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sul territorio dei comuni appartenenti alla CMVB mediante ECOCENTRI, ai sensi del DM 8/04/2008, come modificato dal DM 13/05/2009, e della DGR 3043 del 20/10/2009.

Gli ecocentri costituiscono una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, e sono destinati al solo ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, provenienti dal territorio di competenza, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dei sistemi di riciclo e/o recupero dei rifiuti sanciti nel D. Lgs 152/2006.

ART. 2 - DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni e norme si fa riferimento alle definizioni espresse nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. Vengono utilizzati inoltre i termini così come successivamente descritti.

- **ECOCENTRO:** area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani e assimilati o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Per essere definita ecocentro, questa area deve necessariamente prevedere la presenza costante di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali, prima che gli stessi vengano prelevati e avviati a recupero e/o a smaltimento.
- **ADDETTO AL CONTROLLO:** il soggetto incaricato dal Gestore delle operazioni di custodia, verifica, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'ecocentro.
- **TECNICO RESPONSABILE:** il soggetto, nominato dal Gestore, responsabile della gestione amministrativa e operativa dell'ecocentro.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

ART. 3 –TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO

Il gestore dell'ecocentro è tenuto a dare adeguata **informazione** ai cittadini circa l'esistenza dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate.

Non vi è obbligo di tenuta del registro di carico/scarico previsto dal DLgs 152/2006, ma il

titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. 3/2000, è soggetto alla tenuta di **un apposito registro**, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani in uscita, avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni.

Ai sensi del DM 13/05/2009 devono inoltre essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione di uno **schedario numerato** progressivamente e conforme agli allegati Ia e Ib del suddetto Decreto.

Solamente nel caso di trasporto effettuato da soggetti terzi, e non quindi da soggetti gestori del pubblico servizio, vi è obbligo di compilazione del **formulario di identificazione del rifiuto** previsto dal Dlgs. 152/2006. Va sempre compilato il suddetto documento per i "rifiuti da attività di servizio", come i liquidi provenienti da attività di gestione dell'ecocentro o i fanghi e gli oli prodotti nell'eventuale impianto di trattamento delle acque di dilavamento ad esso dedicato.

Tutti i rifiuti dell'ecocentro sono inoltre interessati dalla **comunicazione annuale al Catasto regionale** dei rifiuti a cura del Comune o di altro soggetto delegato.

ART. 4 - REFERENTE TECNICO

La figura del Tecnico Responsabile dell'ecocentro è individuabile in un soggetto nominato dall'Am/ne comunale. Il Responsabile dell'ecocentro deve accertarsi che la gestione dello stesso avvenga secondo le indicazioni del presente Regolamento, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'articolo precedente e alle disposizioni di cui ai successivi titoli II e III . Ad esso spetta il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività dell'ecocentro, comunicando le necessarie disposizioni al personale operativo, del quale dovrà verificare la formazione.

ART. 5 - MANSIONI DEL PERSONALE OPERATIVO

Il personale addetto alla gestione operativa dell'area attrezzata dovrà essere in grado di svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni:

- Riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti e delle Ditte, al fine di accertarne la residenza nel Comune
- Assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo agli stessi tutte le informazioni utili alla corretta differenziazione dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti ingombranti e ai rifiuti pericolosi
- Aggiornare settimanalmente il registro di cui all'art. 29, comma 5, della L.R. 3/2000 con i dati relativi alla tipologia e ai quantitativi dei rifiuti in uscita dall'ecocentro, verso idonei impianti di recupero e/o smaltimento, con la specifica degli stessi
- Compilare giornalmente lo schedario di cui agli allegati Ia e Ib al DM 13/05/2009 e controfirmare e conservare le schede di accompagnamento del rifiuto durante il trasporto;

- Coordinare la propria attività con quella degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati
- Provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dell'area attrezzata (attrezzature, contenitori, locali, recinzione perimetrale, ecc.) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
- Segnalare tempestivamente al referente tecnico ogni anomalia di gestione
- Informare l'Amministrazione comunale riguardo le necessità dell'ecocentro per quanto concerne lo svuotamento dei contenitori da parte delle ditte specializzate convenzionate e abilitate
- Comunicare al Responsabile dell'ecocentro eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari
- In caso di emergenza avvisare tempestivamente l'Amministrazione comunale ed eventualmente procedere alla chiusura dell'ecocentro
- Effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE ISTITUITE NELL'ECOCENTRO

ART. 6 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RACCOLTE

Le tipologie di rifiuti effettivamente conferite presso l'ecocentro sono strettamente connesse alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, con le quali si devono integrare, ed in particolare alle modalità di organizzazione della raccolta differenziata degli stessi, nonché alle destinazioni finali previste. In particolare gli ecocentri sono destinati al conferimento dei rifiuti urbani, la cui raccolta in maniera separata da parte del servizio pubblico risulta non agevole e che anche il cittadino trova conveniente portare direttamente con mezzo proprio, o tramite servizio su chiamata, ove istituito, ad un centro appositamente attrezzato.

Il conferimento del rifiuto urbano presso l'ecocentro comunale è gratuito. E' comunque facoltà dell'Am/ne comunale l'introduzione di tariffe di conferimento per alcune tipologie di rifiuti o per particolari utenze, in dipendenza di mutate condizioni tecnico-economiche riguardanti la gestione della struttura.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, sono ammesse al conferimento presso l'ecocentro, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità ricettiva, le tipologie di rifiuti urbani previste nel DM 8/4/2012, come integrate dal DM 13/05/2009, e quelle eventualmente autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art. 6 DGR 3043 del 20/10/2009.

E' vietato conferire presso l'ecocentro:

- rifiuti prodotti in altri Comuni
- i rifiuti secchi residui (CER 200301), anche se chiusi nei sacchi della spazzatura, che devono invece essere conferiti al normale e ordinario circuito di raccolta stradale e/o porta a porta;
- la frazione putrescibile ed organica del rifiuto urbano domestico (scarti di cucina CER 200108), che deve invece essere conferita al normale ed ordinario circuito di raccolta stradale dell'umido o riciclata attraverso il compostaggio domestico;
- i rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, i rifiuti industriali ed in genere tutte le tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani
- veicoli a motore, rimorchi o loro parti, che devono essere invece consegnati ai centri autorizzati sulla base della normativa vigente.

In subordine all'istituzione dell'apposito servizio su chiamata, alcune tipologie di rifiuto ingombrante potranno essere ritirate a domicilio dietro eventuale pagamento di una tariffa stabilita dall'Am/ne comunale, determinata secondo criteri atti a coprire i costi del servizio.

L'Am/ne comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate, ed è tenuta a comunicare all'utenza ogni variazione apportata con un preavviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI.

I rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, in osservanza delle tipologie e delle quantità fissate dalla delibera di assimilazione di ciascun Comune, nonché dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, possono essere conferiti dalle utenze non domestiche con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- *l'assimilazione per qualità* a rifiuti urbani dei rifiuti speciali può interessare le sole frazioni identificabili da codici CER contenuti nell'autorizzazione dell'ecocentro e classificate come non pericolose, e alcuni specifici rifiuti pericolosi prodotti da aziende agricole in quantità comparabili a produzioni domestiche (rif. **Allegato II: Convenzione Aziende Agricole**);
- *l'assimilazione per quantità*, al fine del conseguimento della necessaria esenzione degli obblighi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e della compilazione del formulario di identificazione rifiuti, impone il rispetto dei limiti massimi giornalieri di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e di 100 chilogrammi o 100 litri all'anno (max 4 conferimenti all'anno);
- *i rifiuti denominati RAEE*, compatibilmente con la capacità ricettiva dell'area attrezzata, possono essere conferiti gratuitamente all'ecocentro compilando la documentazione di trasporto e di registrazione di cui ai DM 151/2005 e DM 65/2010 e previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nell'apposita sezione;
- prima del conferimento la Ditta avrà cura di eliminare la presenza di scarto non conforme e/o destinato a circuiti diversi di raccolta differenziata, procedendo in via preliminare ad un adeguamento volumetrico al fine di ridurre al minimo lo spazio di ingombro. La Ditta deve arrivare all'Ecocentro con il materiale già separato nelle diverse classi merceologiche

- La Ditta effettua il trasporto al centro di raccolta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. In particolare, a seconda del soggetto produttore o detentore, il rifiuto deve essere accompagnato dalle seguenti schede, preventivamente compilate e firmate:
- DITTE GENERICHE / allegato Ia al DM 13/05/2009
 - AZ. AGRICOLE / **Sub allegato IIA**
 - RIVENDITORI, INSTALLATORI E AGGIUSTATORI RAEE / modulo di cui ai DM 151/2005 e DM 65/2010

Nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra il Comune può autorizzare la Ditta a conferire all'ecocentro comunale le seguenti tipologie di rifiuto assimilato a rifiuto urbano, per le quantità massime specificate nella tabella seguente:

Codice Europeo Rifiuto [CER]	Descrizione Tipologia	Quantità Massima Giornaliera	Quantità Massima Annuale
150101	imballaggi in cartone	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in polistirolo	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in nylon	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in plastica dura (cassette)	30 kg	100 kg
150103	imballaggi in legno (cassette)	30 kg	100 kg
150106	imballaggi misti (vetro-plastica-lattine)	30 kg	100 kg
200101	carta	30 kg	100 kg
200102	vetro	30 kg	100 kg
200138	legno	30 kg	100 kg
200139	plastica	30 kg	100 kg
200140	metallo	30 kg	100 kg
200201	verde	30 kg	100 kg
200133* (solo Az. Agricole)	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
200126* (solo Az. Agricole)	olio minerale esausto	15 litri	100 litri
200125 (solo Az. Agricole)	olio vegetale esausto	15 litri	100 litri
160601* (solo Az. Agricole)	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
150110* (solo Az. Agricole)	contenitori bonificati di prodotti fitosanitari	5 unità	100 kg
200123* (solo RAEE)	apparecchiature contenenti CFC	compatibilmente con gestione area	
200135* (solo RAEE)	apparecchiature fuori uso	compatibilmente con gestione area	
200136 (solo RAEE)	apparecchiature fuori uso diverse da 200135*	compatibilmente con gestione area	
200121 (solo RAEE)	tubi e lampadine fluorescenti	compatibilmente con gestione area	

ART. 8 - ATTIVAZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO CONFERITO

In riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, sia ad obiettivi di ottimizzazione del loro riciclo e recupero, con atto dell'Am/ne comunale possono essere attivate per singole e specifiche categorie di produttori, pesate ad hoc e analisi merceologiche del rifiuto conferito.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO

ART. 9 - ACCESSO ALL'ECOCENTRO

I giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro, esposti all'ingresso su apposito cartello, devono essere stabiliti in funzione delle esigenze degli utenti da esso servito, prevedendo almeno un'apertura pomeridiana e un'apertura nella giornata di sabato e/o domenica. Ove possibile può prevedersi un orario d'apertura riservato al conferimento da parte delle utenze non domestiche. L'ecocentro rimane chiuso nei giorni festivi infrasettimanali.

L'accesso al pubblico con **apertura straordinaria** può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate, qualora ciò venga disposto dall'Am/ne comunale.

Durante l'apertura è necessaria la presenza di uno o più operatori al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e garantire un adeguato controllo sulla qualità degli stessi.

L'accesso all'ecocentro è consentito ai soli iscritti a ruolo del Comune, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, limitatamente alle tipologie di cui all'Art.6. Le utenze non domestiche ammesse ad usufruire del servizio pubblico possono conferire i propri rifiuti attraverso le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 7 del presente Regolamento.

Il conferimento di rifiuti da parte di non residenti può avvenire solo quando venga esibito al personale addetto al controllo una delega firmata dall'utente residente che ha prodotto i medesimi rifiuti.

Il conferimento di rifiuti provenienti da utenti residenti nel territorio comunale e derivanti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, compiuto a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio, è consentito purché accompagnato da una dichiarazione dell'utente riportante gli estremi di identificazione dei rifiuti consegnati e le generalità dell'utente medesimo.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti, per il trasporto verso gli impianti di recupero o di smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati, dovranno necessariamente avvenire al di fuori degli orari di apertura alle utenze servite. La stessa norma si applica a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi e/o impiego di apparecchiature elettromeccaniche.

ART. 10 - ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO

Possono accedere all'ecocentro le associazioni o altri enti che collaborano nella raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti sulla base di convenzioni stipulate con il Comune.

ART. 11 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

L'utente che intende conferire rifiuti all'ecocentro deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico, nonché esibire - se richiesta - la documentazione attestante la titolarità al conferimento. E' ammesso all'ecocentro il solo soggetto conferente.

L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti nonché coloro che intendano conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.

E' permesso l'accesso contemporaneo all'ecocentro di un numero di utenti tale da consentire un agevole controllo da parte del personale preposto.

Il conferimento dei materiali pericolosi e degli oli è consentita solamente sotto la supervisione del personale addetto.

I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere muniti di apposita cartellonistica, ben visibile e identificativa in modo univoco dei materiali conferibili.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà aver già provveduto autonomamente alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

L'utente è comunque tenuto a disporre i rifiuti conferiti in modo ordinato, occupando il minimo di spazio possibile.

ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Durante il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro è fatto obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni fornite dalla cartellonistica appositamente predisposta. L'utente è comunque tenuto a porre la massima attenzione agli automezzi in manovra.

Gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono adempiere alle seguenti disposizioni:

1. non abbandonare rifiuti all'esterno dell'ecocentro.
2. non scaricare rifiuti differenti da quelli previsti agli Artt. 6 e 7 .
3. non mettere nei contenitori rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori.

4. non collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati.
5. non asportare materiali dai contenitori e/o fare la cernita dei materiali medesimi.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia provocato l'imbrattamento del suolo dovrà provvedere direttamente alla pulizia dell'area.

ART. 13 - RIMOSTRANZE E RECLAMI

Eventuali rimostranze e reclami da parte delle utenze devono essere rivolti per iscritto al Comune.

ART. 14 - CONTROLLI

Il personale di controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Municipale e degli altri Enti preposti.

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

ART. 15 - DANNI E RISARCIMENTI

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture dell'ecocentro, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Il Comune non risponde in alcun modo delle azioni dell'utente che arrechino danno a terzi.

Qualora l'utente abbia a subire danno per ragioni che non siano riconducibili alla sua negligenza o imperizia, ma strettamente ascrivibili a cause dipendenti dal Comune, l'Amministrazione comunale si obbliga ad indennizzarlo nei termini stabiliti dalla Legge.

Sono esclusi i risarcimenti di danni imputabili a cause di forza maggiore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 16 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali quali quelle del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, quelle del Regolamento d'Igiene, di Polizia Urbana, del Codice della Strada, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 17 - REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni determinate dall'Am/ne comunale, salvo che il fatto non sia disciplinato da Leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie da applicarsi per le violazioni degli articoli del presente Regolamento sono descritti nel Titolo III del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, al quale si rimanda.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che integra il Regolamento di gestione dei rifiuti Comunale, entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

ALLEGATO II. CONVENZIONE AZIENDE AGRICOLE.

Premesso:

- che il Comune ha in gestione il centro comunale delle raccolte differenziate (ecocentro comunale), posto in via _____;
- che il Comune ha approvato in data _____, con deliberazione di Consiglio comunale n. _____, esecutiva ai sensi di legge, il regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani e l'annesso regolamento di gestione dell'ecocentro comunale, parte integrante dello stesso;
- che il Regolamento di gestione dell'ecocentro comunale, all'art. 7 prevede la possibilità di accesso all'ecocentro per le sole utenze non domestiche che abbiano stipulato apposita Convenzione con l'Am/ne comunale e risultino munite di idonea autorizzazione (cartellino identificativo o altro documento da esibire al personale addetto prima delle operazioni di scarico) per il conferimento di rifiuti assimilati a rifiuti urbani comunque prodotti nel territorio comunale e identificabili con un Codice Europeo del Rifiuto (CER) contenuto nell'autorizzazione dell'ecocentro, per le quantità indicate nel Regolamento;
- che l'articolo 3 del D. Lgs 30 aprile 1998, n. 173 prevede la possibilità per le aziende agricole di conferire piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:
 - a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
 - b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
 - c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.
- che la Regione Veneto con D.G.R. n. 1261 del 20/04/1999 ha emanato una direttiva valida per tutto il settore agricolo a livello regionale che rende ufficiale la procedura di bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (CER 150110*) in maniera tale da poter essere considerati, al fine del loro corretto smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani (CER 150102 o CER 150104);
- che l'art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006 come sostituito dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008 dispone che non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, oltre che i rifiuti prodotti nelle strutture di vendita con superficie superiore ai 450 mq., per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e a 750 mq per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- che il Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2008, all'art. 1, prevede la possibilità per le utenze non domestiche di conferire all'ecocentro, in maniera differenziata, rifiuti urbani e assimilati agli urbani;

- che d'altra parte l'ecocentro comunale, dove si svolgono unicamente attività di raccolta, rappresenta una fase integrata della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ad urbani non è configurabile ad impianto e non risulta pertanto possibile autorizzare gli addetti a compilare lo spazio del formulario di identificazione riservato al Destinatario del rifiuto;
- che la legge n. 205/2008 di conversione del d.l. n. 171/2008 recante "misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", prevede *all'art. 4 quinquies* che per l'azienda agricola non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti né la compilazione del formulario di identificazione rifiuti, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione e, solo per il formulario, il trasporto sia occasionale e saltuario di quantità massime di trenta chilogrammi o di trenta litri al giorno;
- che l'art. 16 del D. Lgs. n. 205/2010 dispone l'esenzione dall'obbligo di compilazione del formulario di identificazione rifiuti per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, per i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri e per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Premesso inoltre che:

- i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi, i rifiuti provenienti dall'attività agricola sono definiti come rifiuti speciali, con l'ulteriore possibile suddivisione in ***non pericolosi, pericolosi, pericolosi e potenzialmente infetti, altre sostanze e sottoprodotti***.

Le ***frazioni non pericolose***, che peraltro costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall'azienda agricola, sono:

- *materie plastiche* (nylon pacciamatura, nylon rotoballe, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, teloni copertura insilati, ecc.);
- *imballaggi di carta-cartone* (CER 150101), *plastica* (CER 150102), *legno* (CER 150103) e *metallo* non contaminati (sacchi sementi, sacchi concimi, sacchi mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, bottiglie contenitori per alimenti, ecc.);
- *oli vegetali esausti* CER 200125;
- *fanghi di sedimentazione e effluenti* di allevamento non impiegati ai fini agronomici;
- *pneumatici usati* CER 160103;
- *contenitori di fitofarmaci* bonificati ai sensi della [D.G.R.V. n. 1261 del 20/04/1999](#) (CER 150102- CER 150106 imballaggi di plastica e imballaggi misti);
- *veicoli e macchine* da rottamare;
- *metalli* CER 200140 (reti, pali, ecc.);
- *scarti alimentari* CER 200108 provenienti dall'eventuale attività agrituristica;

- *scarti vegetali* in genere CER 200201, semprechè non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.

I rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

- *oli esauriti* da motori, freni, ingranaggi, trasmissioni idrauliche;
- *batterie esauste*;
- *filtri dell'olio*;
- *fitofarmaci* non più utilizzabili;
- *contenitori di fitofarmaci* non bonificati;
- *farmaci ad uso zootecnico* scaduti o inutilizzabili;
- *contenitori vuoti di sostanze pericolose* (es. medicinali, vaccini ad antigene spento, antiparassitari, diserbanti, ecc.).

Si considerano ***pericolosi e potenzialmente infetti*** i seguenti rifiuti:

- contenitori vuoti di antigene vivo;
- materiale ed oggetti che hanno avuto contatto biologico con gli animali (es. cannule fecondazione, aghi, siringhe, tamponi, garze, ecc.).

Altre "sostanze", pur derivanti in maniera diretta o indiretta dall'attività agricola, non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti e devono pertanto seguire diversi percorsi di raccolta e trattamento, come di seguito specificato:

- le carogne e le materie fecali (letame, liquame) seguono la normativa sui reflui zootecnici;
- le acque di scarico seguono la disciplina sugli scarichi;
- i materiali vegetali, le terre e il pietrame non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, sono utilizzabili tal quale come ***sottoprodotti***. Lo stesso dicasi per le materie fecali e vegetali utilizzate nelle attività agricole o in impianti a biomasse e per i materiali litoidi o terre di coltivazione, anche sottoforma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio di prodotti agricoli, riutilizzati nelle normali pratiche agricole.

- ***l'assimilazione per qualità*** a rifiuti urbani dei rifiuti speciali agricoli può interessare le sole frazioni classificate come non pericolose identificabili da codici CER contenuti nell'autorizzazione dell'ecocentro ed eventualmente alcuni specifici rifiuti pericolosi prodotti in quantità comparabili a produzioni domestiche;
- ***l'assimilazione per quantità***, al fine del conseguimento dell'esenzione degli obblighi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e della compilazione del formulario di identificazione rifiuti, impone il rispetto dei limiti massimi giornalieri di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e di 100 chilogrammi o 100 litri all'anno;
- ***le frazioni non assimilabili a rifiuti urbani*** (rifiuti pericolosi generici e rifiuti potenzialmente infettivi) devono essere affidati a trasportatori autorizzati per il successivo recapito a idoneo smaltimento a norma di legge;

TRA

Il Comune di _____ c.f. _____
con sede in _____

E

Il Sig. _____
in qualità di _____
della Azienda _____
sita nel comune di _____ – frazione _____
in via _____ n. _____
Partita Iva _____ Telefono _____
Indirizzo e_mail _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – TIPOLOGIA DI RIFIUTO E QUANTITA' CONFERIBILI

Il Comune autorizza l'azienda agricola a conferire all'ecocentro comunale le seguenti tipologie di

rifiuto assimilato a rifiuto urbano, per le quantità massime specificate:

Codice Europeo Rifiuto [CER]	Descrizione Tipologia	Quantità Massima Giornaliera	Quantità Massima Annuale
150101	cartone	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in polistirolo	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in nylon	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in plastica dura (cassette)	30 kg	100 kg
150103	imballaggi in legno (cassette)	30 kg	100 kg
150106	imballaggi misti (vetro-plastica-lattine)	30 kg	100 kg
200101	carta	30 kg	100 kg
200102	vetro	30 kg	100 kg
200138	legno	30 kg	100 kg
200139	plastica	30 kg	100 kg
200140	metallo	30 kg	100 kg
200201	verde	30 kg	100 kg
200133*	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
200126*	olio minerale esausto	15 litri	100 litri
200125	olio vegetale esausto	15 litri	100 litri
160601*	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
150110*	contenitori prodotti fitosanitari	5 unità	100 kg

Ogni variazione sulle tipologie di rifiuti conferibili e sulle modalità di conferimento verrà comunicata agli utenti tramite apposita campagna informativa.

Art. 3 – DICHIARAZIONE RIFIUTI PRODOTTI

L'azienda dichiara di aver preso visione del Regolamento di gestione dell'ecocentro comunale e di essere a conoscenza delle prescrizioni normative richiamate in premessa, attestando che i rifiuti che intende conferire al servizio pubblico di raccolta rispettano i criteri di assimilabilità qualitativi e quantitativi.

Art. 4 – CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La Ditta firmataria effettua il trasporto al centro di raccolta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Prima del conferimento avrà cura di eliminare la presenza di scarto non

conforme e/o destinato a circuiti diversi di raccolta differenziata, procedendo in via preliminare ad un adeguamento volumetrico al fine di ridurre al minimo lo spazio di ingombro. La Ditta deve arrivare all'Ecocentro con il materiale già separato nelle diverse classi merceologiche, avendo cura di compilare preventivamente e firmare la “**Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta**” (**Sub allegato IIA**), da far controfirmare all'addetto al centro di raccolta e contenente in particolare i codici CER corretti e una stima quanto più precisa del peso del materiale.

Art. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune ottempera agli obblighi amministrativi previsti dalla legge per la gestione dell'Ecocentro. Nel caso di non conformità parziale o totale del rifiuto in arrivo, il Comune può rifiutare di accettare il materiale conferito dalla Ditta. La Ditta conferente è comunque responsabile per i danni diretti e/o indiretti che possano derivare al Comune, al personale, a mezzi o a terzi a causa del conferimento di rifiuti non consentiti.

Art. 6 – DURATA

La presente convenzione ha durata dalla data della stipula fino a tutto l'anno solare corrente. Si intende tacitamente rinnovata se non interverrà disdetta da parte della ditta firmataria.

Art. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo del servizio comporta una iscrizione a ruolo per il pagamento della tassa sui rifiuti (tarsu) ed è calcolato sulla base delle condizioni per l'assimilazione e di eventuali maggiori oneri di servizio richiesti al Comune a seguito dell'accettazione dei rifiuti (eventuali noli e trasporti extra, smaltimenti frazioni non conformi, ecc).

Art. 8 – CONTROVERSIE

Qualsivoglia controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione che avesse ad insorgere tra le parti sarà rimessa e decisa da un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte nominerà il proprio membro e gli arbitri così nominati eleggeranno di comune accordo il Presidente del collegio arbitrale. In mancanza di accordo entro 15 giorni dall'accettazione di entrambi gli arbitri della nomina, il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno, al quale spetterà altresì la nomina di quell'arbitro che non sia stato designato dalla parte entro 15 giorni dalla relativa richiesta. Il lodo arbitrale dovrà essere reso entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale. Il collegio arbitrale di cui sopra

giudicherà secondo diritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ , _____

Per la Ditta (timbro e firma) _____

Per il Comune di _____ Il Dirigente _____

SUB ALLEGATO IIA: SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA

Centro di raccolta del comune di	
Sito in	
Via e numero civico	
CAP	
Telefono	
Fax	

parte da compilare a cura dell'addetto all'ecocentro	
data	
numero scheda	

Azienda Conferente.....

Sede Unità produzione del rifiuto: Comune

Frazione Via civ.

Tel/cell. / Partita IVA

email

Tipo e Targa del mezzo che conferisce

Tipologia di rifiuto e quantità conferita:

Segnare con una croce	Codice Europeo Rifiuto [CER]	Descrizione Tipologia Rifiuto	Quantità Conferita	Unità di Misura [indicare kg o mc]
	150101	cartone		
	150102	imballaggi in polistirolo		
	150102	imballaggi in nylon		
	150102	imballaggi in plastica dura (cassette)		
	150103	imballaggi in legno (cassette)		
	150106	imballaggi misti (vetro-plastica-lattine)		
	200101	carta		
	200102	vetro		
	200139	plastica		
	200140	metallo		
	200133*	accumulatori esausti		unità
	200126	olio minerale esausto		litri
	200125	olio vegetale esausto		litri
	150110*	contenitori prodotti fitosanitari		unità

Timbro e firma della Ditta

.....

Firma dell'addetto al centro di raccolta

ALLEGATO III.

REGOLAMENTO FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITA'

Il Comune attraverso l'adozione di questo Regolamento intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre e manifestazioni aperti al pubblico, organizzati nel territorio comunale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre la produzione di rifiuti;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili;
- promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;

ART. 2 –DISCIPLINA GENERALE

Durante feste, sagre e manifestazioni pubbliche con somministrazione di cibi e/o bevande è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

A] Responsabile per i rifiuti

Il soggetto organizzatore dovrà designare un **responsabile per la gestione dei rifiuti**, comunicandone per iscritto il nominativo e i riferimenti telefonici all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale prima dell'inizio della manifestazione stessa utilizzando il modulo di cui al **Sub allegato IIIA**. Il responsabile per i rifiuti fungerà da referente nel dialogo con il Comune e con gli utenti partecipanti.

Le azioni che il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà attivare sono:

- attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento;
- designare un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata (secco indifferenziato, umido, carta, multipla VPL);
- designare un'area, facilmente accessibile e ben identificabile da parte del personale dove collocare i rifiuti ingombranti recuperabili da trasportare all'ecocentro comunale a fine manifestazione (es. cassette frutta e verdura, scatoloni vuoti, bancali, fusti, ecc);
- designare un'area, facilmente accessibile ai mezzi di raccolta rifiuti e sufficientemente separata dal perimetro di svolgimento della manifestazione, dove collocare l'eventuale cassone scarrabile (15-30 mc) che si rendesse necessario per il conferimento dei rifiuti;
- predisporre un'area idonea per la raccolta eventuale dei "vuoti a rendere";
- predisporre un'area dotata di fusti, posti su di un bacino di contenimento di eventuali spanti, per la raccolta dell'olio di frittura esausto, da conferire a ditte autorizzate o al centro di raccolta comunale;
- dare disposizioni per l'attuazione della modalità di **raccolta differenziata capillare**, assicurandosi che siano presenti dei contenitori (tipo ecobidoni o sacchi con cartello indicativo), con adeguata segnaletica per facilitare i partecipanti, nei pressi dei diversi luoghi di produzione del rifiuto (es. a fianco del bar o nella zona di conferimento vassoi a fine pasto), per il conferimento progressivo, a cura degli addetti incaricati, nei cassonetti per la raccolta differenziata in comodato;
- organizzare e guidare tutte le fasi della raccolta differenziata nel corso della manifestazione, occupandosi in particolare di informare e coordinare direttamente tutti

- gli addetti che avranno il compito di gestire il corretto conferimento dei rifiuti;
- dare indicazioni ai partecipanti alla manifestazione;
 - coordinare l'eventuale lavaggio delle stoviglie;
 - adempiere a tutte le operazioni atte a lasciare l'area di svolgimento della sagra libera da rifiuti ed in ordine al termine della manifestazione stessa.

B] Utilizzo delle stoviglie

Premesso che i piatti e i bicchieri usa e getta di plastica sono riciclabili e differenziabili (previa pulizia sommaria) e che le posate di plastica fanno parte dell'indifferenziato, in tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande si dovranno utilizzare stoviglie che evitino la produzione di rifiuto secco indifferenziato, secondo le seguenti priorità:

- i) *Posate* di metallo.
- ii) Stoviglie compostabili/biodegradabili: si tratta di stoviglie in mater-BI che a fine pasto possono essere raccolte assieme ai resti di cibo e conferite nel bidone dell'umido.
- iii) Nella somministrazione di bevande, laddove esistano produttori locali di vino e acqua minerale che praticano il servizio, dovranno essere utilizzati sempre i "vuoti a rendere". In alternativa dovranno essere posizionati dei *distributori alla spina* con utilizzo di caraffe in vetro o plastica. Nelle situazioni non rientranti nelle precedenti fattispecie, i vuoti di vetro, plastica e metallo dovranno essere conferiti obbligatoriamente nel contenitore per la raccolta differenziata messo a disposizione dal servizio pubblico.
- iiii) *Tovaglie* in materiale lavabile e riutilizzabile.

All'interno delle manifestazioni pubbliche di cui al presente regolamento, quindi, non sarà più ammesso l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, usa e getta tradizionali e/o difficilmente smaltibili.

C] Imballaggi

Tutti i prodotti resi disponibili nell'ambito delle suddette manifestazioni dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, evitando quelle costituite da materiali poliaccoppiati. *Gli imballaggi ingombranti*, (vedi cassette frutta, cartoni di grosse dimensioni, fusti, ecc.) devono essere obbligatoriamente raccolti in modo ordinato nell'area allo scopo individuata dal responsabile per i rifiuti, prima del trasporto al centro di raccolta comunale al termine della manifestazione, a cura degli organizzatori o del servizio pubblico.

D] Attuazione della Raccolta Differenziata

Premesso che produrre a monte meno rifiuti è certamente importante quanto differenziare correttamente a valle, è necessario prima di tutto stabilire quali rifiuti differenziare, chi sarà a farlo, il numero e la tipologia di contenitori da chiedere.

- D1 Cosa differenziare -

I principali materiali che possono essere differenziati all'interno di una festa sono:

- la carta e il cartone
- la plastica (plastica riciclabile molle e dura, nylon, polistirolo)
- il vetro,
- la latta e le lattine,

- lo scarto organico (umido),
- l'olio di frittura.

Per tutte le frazioni è bene accertarsi che il materiale sia pulito e che ne sia garantito il ritiro a cura del servizio pubblico di raccolta rifiuti (**modulo di richiesta servizio Sub allegato IIB**).

Nell'ottica della riduzione a monte del rifiuto prodotto l'organizzatore ha l'obbligo di verifica della possibilità di attivare le seguenti misure preventive:

- ☞ recupero del cibo rimasto sul piatto prevedendo la possibilità di portare a casa il pasto non consumato del tutto, dotandosi di contenitori in materiale riciclabile per l'asporto (adeguata pubblicità sui depliant informativi);
- ☞ prevedere le mezze porzioni;
- ☞ raccolta dedicata dei cibi rimasti sul piatto e ancora commestibili, da destinare a locali canili o gattili o animali da fattoria.

Gli oli di frittura esausti vanno accumulati in contenitori di recupero in latta o plastica e trasportati all'ecocentro comunale, dove esiste una cisterna ad hoc per il loro stoccaggio, o consegnati ad un trasportatore autorizzato al recupero.

- D2 Soggetti coinvolti -

La raccolta differenziata può essere attuata alternativamente o congiuntamente dai volontari/addetti al servizio, coordinati dal responsabile, e dai partecipanti alla festa.

Se alla festa è presente un servizio di cucina vero e proprio con piatti e vassoi, allora sarà necessario decidere:

- se conferire i resti della cena in un medesimo luogo, ad opera dei clienti
- se effettuare il servizio di recupero ai tavoli, a carico dei volontari/addetti.

- D3 I contenitori per la raccolta differenziata -

I contenitori devono essere vicini al luogo di produzione del rifiuto, tenendo in debito conto sia le dimensioni che la facilità di movimentazione.

Nei pressi della cucina vanno disposti i contenitori per il rifiuto organico e i fusti per la raccolta degli oli esausti.

Le campane per la raccolta multipla vetro-plastica-lattine ed eventualmente per la raccolta di carta/cartone sono destinate all'accumulo complessivo prima del trasporto a recupero e sono disposte in luoghi comodi per gli organizzatori, anche se meno accessibili per i clienti della festa. Per il conferimento diretto da parte dei clienti risulta preferibile l'impiego di contenitori carrellati di facile movimentazione, disposti nei "punti strategici" e svuotati dagli addetti giornalmente o secondo necessità mediante travaso nelle campane di capienza superiore.

Per i cartoni non sono necessari contenitori particolari, ma può essere comodo e funzionale individuare un punto di accumulo dove disporli già schiacciati per prelevarli alla fine della giornata e conferirli nella campana previa riduzione della pezzatura.

E] Materiale informativo

Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata dovranno essere ben evidenziate sia nel materiale pubblicitario che annuncia la manifestazione sia all'interno della manifestazione stessa, impiegando una segnaletica semplice e di immediata comprensione. I punti di raccolta differenziata possono essere evidenziati ad esempio con cartelli del tipo:

“QUI SOLO CARTA”

“QUI SOLO VETRO-PLASTICA-LATTINE”

“QUI SOLO UMIDO”

“RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI”

ART. 3 – DISCIPLINA ECONOMICA

La fruizione del servizio pubblico di raccolta differenziata, ivi compresi l'eventuale fornitura dei contenitori di stoccaggio o il trasporto all'ecocentro comunale, è soggetta al pagamento di un corrispettivo stabilito annualmente dal Comune, sulla base del tariffario dell'appalto di raccolta differenziata vigente, delle tariffe di trattamento e/o smaltimento applicate dagli impianti di conferimento finale e dei costi attuali di mercato associati alla tipologia di servizi resi (es. costo orario di trasporto, canone di noleggio, tariffa di chiamata, ecc.).

Gli organizzatori che dimostreranno di attuare una gestione ecosostenibile degli eventi da loro gestiti, rispettando le azioni obbligatorie e le prescrizioni contenute nel presente regolamento, potranno usufruire delle agevolazioni economiche eventualmente deliberate dal Comune. Tali agevolazioni saranno soggette ad aggiornamento annuale da parte della singola Amministrazione e potranno riguardare ad esempio la riduzione degli importi di alcune tasse dovute al Comune (TARSU, TOSAP, ecc.) o la possibilità di accesso a contributi o finanziamenti. La loro applicazione sarà in ogni caso subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte degli organi di controllo deputati.

Ai trasgressori del presente Regolamento saranno applicate le penali previste all'art.5 e sarà preclusa la possibilità di accedere a qualsiasi contributo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a garantire nell'ambito dello svolgimento di sagre, feste e manifestazioni i servizi minimi che agevolino la raccolta differenziata nell'ambito di tali iniziative. In particolare:

1. La zona in cui si svolgono le feste **può** essere dotata degli appositi contenitori per le raccolte differenziate già attuate sul territorio (secco indifferenziato, carta e cartone, vetro-plastica-lattine, umido). I contenitori da fornire sono rappresentati da campane 3 mc e/o 1,8mc, cassonetti 1100lt e/o 1700lt, bidoni carrellati da 120 lt e/o 240lt per la raccolta differenziata “capillare”, bidoni per la raccolta del rifiuto organico da 240lt e/o 660lt, cassoni scarrabili da 25-30mc (manifestazioni maggiori).

2. Le volumetrie dei contenitori e la frequenza degli svuotamenti devono essere tali da evitarne la saturazione e la conseguente impossibilità di conferimento da parte dell'utenza. In particolare deve essere garantito il passaggio di raccolta del rifiuto umido ogni 3-4 giorni e il passaggio di raccolta rifiuto secco ogni 7 giorni.

3. **Per tutte le tipologie di rifiuto eventualmente conferibili ai normali circuiti di raccolta differenziata stradale, per il secco indifferenziato, e per quelli non conferibili ai normali circuiti di raccolta differenziata stradale (es. rifiuti ingombranti recuperabili, oli di frittura, frazioni pericolose, ecc.) il Comune si impegna ad autorizzare il conferimento presso l'ecocentro o nei contenitori posti nei suoi pressi a seconda della tipologia di rifiuto, avendo cura di comunicarne preventivamente agli organizzatori orari di apertura e regole di utilizzo.** E' consentito il trasporto all'ecocentro da parte del gestore pubblico dietro pagamento di un corrispettivo, da stabilirsi annualmente ai sensi dell'art. 3.

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Esclusioni

Rimangono escluse dal presente Regolamento tutte le feste che si svolgono in abitazioni private e non di libero accesso alla cittadinanza.

Sanzioni

Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si rimanda ai disposti del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o, in alternativa, si applica una sanzione amministrativa da 100,00 euro ad 500,00 euro, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell'ambiente. Eventuali reiterate violazioni alle norme del presente Regolamento comporteranno la mancata successiva concessione di utilizzo di aree e spazi pubblici.

Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento i dipendenti del Servizio di Polizia Locale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine e gli Enti ed Organi preposti dall'Amministrazione Comunale per il controllo.

Integrazioni e modificazioni

Il presente Regolamento potrà essere modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future norme provinciali, regionali e nazionali in tema di smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata.

Incompatibilità e abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore il 1 gennaio 2013.

**SUB ALLEGATO IIIA: COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE
EVENTO** (da allegare alla Denuncia d’Inizio Attività per la somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di sagre, fiere o manifestazioni)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ In Via _____

Telefono _____ C.F. _____

In qualità di

- Presidente
- Legale rappresentante
- Altro _____

Dell’Ente/Associazione denominato _____

Con sede In Via _____

Telefono _____

CON LA PRESENTE COMUNICA

Che in data _____

Durante il periodo dal _____ al _____

Verrà organizzata la manifestazione _____

Su area pubblica/privata sita in Via _____

Che il **Responsabile della gestione dei rifiuti**

è il Sig. _____

Residente in _____ Prov _____

Via _____

Telefono/ Cell. _____

E_mail _____

Firma

**SUB ALLEGATO IIB: RICHIESTA SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
PRESSO FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI**

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ In Via _____

Telefono _____ C.F. _____

In qualità di _____

Dell'Ente/Associazione denominato _____

Con sede In Via _____

Telefono _____

RICHIEDE

Di poter usufruire del servizio pubblico di raccolta differenziata presso i contenitori all'uopo predisposti presso gli stand della manifestazione _____

La fornitura in comodato d'uso della seguente tipologia di contenitori:

- | | |
|---|----|
| ➤ CASSONETTI PER IL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO | N. |
| ➤ CASSONE SCARRABILE RACCOLTA RIFIUTO SECCO | N. |
| ➤ CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTO UMIDO | N. |
| ➤ CAMPANE PER LA RACCOLTA VETRO-PLASTICA-LATTINE | N. |
| ➤ CAMPANA RACCOLTA CARTA/CARTONE | N. |
| ➤ BIDONI CARRELLATI RACCOLTA DIFF. CAPILLARE | N. |

L'autorizzazione al conferimento presso l'ecocentro comunale, a fine manifestazione, dei rifiuti ingombranti e/o degli oli esausti prodotti nel corso della manifestazione
Descrizione: _____

ACCETTA

Di pagare al Comune il corrispettivo del servizio goduto, come previsto all'art. 3 del relativo Regolamento.

_____ lì _____

Firma

ALLEGATO IV.

REGOLAMENTO MERCATI E FIERE

ART. 1 FINALITA' E PRINCIPI

Il Comune attraverso l'adozione di questo Regolamento intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante i mercati settimanali e le fiere organizzati nel territorio comunale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti attraverso il contenimento dei volumi di rifiuto da avviare a discarica;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- orientare e sensibilizzare i cittadini verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento vuole aiutare tutti i concessionari di spazi nei mercati settimanali e nelle fiere a promuovere azioni atte a ridurre la produzione dei rifiuti e a disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli stessi.

ART. 3 –DISCIPLINA GENERALE

Durante lo svolgimento di mercati e fiere è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

I principali materiali che devono essere recuperati sono:

- il cartone (imballaggi e scatoloni)
- la plastica (nylon, polistirolo, ecc)
- gli imballaggi ingombranti (cassette ortofrutta, bancali, ecc.)

La frazione secca indifferenziata e la frazione umida devono essere smaltite a carico del produttore utilizzando i cassonetti disponibili nei pressi dell'area di mercato, dotandosi degli appositi sacchetti, ove previsti.

Sarà cura del Comune individuare un'area di accumulo dei materiali di riciclo, separati per classe merceologica, che sia univocamente riconoscibile e facilmente accessibile.

A carico del concessionario rimane il corretto confezionamento dei rifiuti, che devono essere puliti, separati per tipologia di materiale, disposti in modo ordinato nell'area di accumulo (es. mediante impilamento) e preventivamente ridotti di volume (es. cartoni spaccati e schiacciati, nylon piegato, ecc.), come di seguito specificato più nel dettaglio.

- **cartoni e carta:** gli imballaggi in cartone devono essere confezionati debitamente piegati ed in pile ordinate in modo da facilitarne la raccolta e la movimentazione. Con gli imballaggi possono essere raccolti anche altri rifiuti di carta, quali:
 - materiale illustrativo;
 - carte a sostegno di abiti;
 - carta velina;
 - giornali e riviste;
 - scatole di cartoncino per scarpe o altro

- **imballaggi in plastica:** devono essere inseriti entro sacchi trasparenti tutti gli imballaggi in plastica non ingombranti, quali:
 - sacchetti per indumenti in ogni tipo di plastica trasparente e non marchiati;
 - film plastici;
 - bottiglie in plastica di acqua minerale e bibite;
 - borsine in plastica o nylon;
 - vaschette in plastica o polistirolo pulite;

Gli imballaggi ingombranti devono essere separati dagli altri, previo eventuale impilamento (cassette frutta, polistirolo e nylon ingombrante, ecc.)

- **altri imballaggi recuperabili:** devono essere separati dagli altri rifiuti in maniera ordinata per il successivo conferimento all'ecocentro comunale (es. cassette di legno, bancali di legno, ecc.)
- **rifiuti indifferenziati:** devono essere smaltiti a carico del produttore usufruendo del servizio pubblico di raccolta tutti i rifiuti indifferenziati quali:
 - appendi abiti/grucce;
 - gommapiuma;
 - mozziconi di sigaretta;
 - stracci;
 - bicchieri e posate di plastica;
 - carta e/o plastica sporca.
- **rifiuti organici (umido):** devono essere smaltiti a carico del produttore usufruendo del servizio pubblico di raccolta tutti i rifiuti organici quali:
 - scarti di frutta e verdura;
 - scarti di pesce;
 - escrementi di animali da fattoria;
 - resti di alimenti in genere;
 - fiori e piante;
 - carta unta.
- **oli di frittura:** essendo direttamente collegati all'attività di vendita sono rifiuti speciali il cui smaltimento rimane a carico del produttore degli stessi.

Al termine dell'orario di funzionamento del mercato, previsto dalla vigente Ordinanza Sindacale di disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, ogni operatore, nel lasciare il mercato, deve mantenere pulita l'intera area del posteggio, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli al servizio pubblico di raccolta.

Tutte le informazioni e prescrizioni sopraelencate dovranno essere ben pubblicizzate e diffuse tra i concessionari.

ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

a] Tariffari

La fruizione del servizio pubblico di raccolta differenziata è soggetta al pagamento di un corrispettivo stabilito annualmente dal Comune tenendo in debito conto le tariffe vigenti dell'appalto di raccolta differenziata e i tariffari annuali di trattamento finale.

b] Sanzioni

Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da 100,00 euro ad 500,00 euro, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio comunale.

Eventuali reiterate violazioni alle norme del presente regolamento comporteranno la mancata successiva concessione di utilizzo di aree e spazi pubblici.

c] Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine e gli Enti ed Organi preposti dall'Amministrazione Comunale per il controllo.

d] Incompatibilità e abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

e] Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore il 1 gennaio 2013.